

## CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 134

del 14 febbraio 2022

a.s. 2021-22

Il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 10:00 presso il CPIA 2 Metropolitano di Bologna si è riunito il Consiglio di Istituto nella persona della dott.ssa Maria Amigoni, confermata giusto decreto dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna prot. n. 0018242 del 14/12/2021 Commissario straordinario di questa istituzione scolastica, convocato con comunicazione prot. n. 0000706 del 08/02/2022 per discutere il seguente ordine del giorno:

[...omissis....]

9) Regolamento Organi Collegiali

[...omissis....]

### Il Commissario straordinario

**VISTI** il D.Lgs. n. 297/1994  
il DPR n. 275/1999  
il DPR n. 263/2012  
il D.I. del 12/02/2015

### delibera

di approvare il Regolamento degli Organi Collegiali, in allegato

Il segretario Rosa Nelli	Il Commissario straordinario Maria Amigoni
<i>Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di Pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.</i>	

## **REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DEL CIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA**

### ***Art. 1 – Organi collegiali***

Gli Organi Collegiali garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (DPR 275/1999 art. 16, comma 1). In base all'art. 7 del DPR 263/2012 il CIA 2 metropolitano di Bologna costituisce i propri organi collegiali e ne disciplina il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

- il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti eletti dal relativo gruppo;
- il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico;
- la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;
- il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nel CIA.

Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

### ***Art. 2 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti***

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo ivi compresi i supplenti a tempo determinato. Esso può riunirsi come

- Collegio unitario
- Collegio a sezioni separate (AALI/primo livello/per sedi)

Al Collegio sono attribuite tutte le funzioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n°416 del 31.05 1974 , dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 297 del 16.04.1994 e dal DPR n 275 del 8/3/199 - Regolamento in materia di Autonomia.

Il Collegio ha potere deliberante per quanto riguarda il funzionamento didattico del CIA (sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico - didattica).

Esso inoltre, nel quadro dell'autonomia scolastica, individua le Commissioni e i gruppi di lavoro che ritiene opportuni per il buon funzionamento del CIA.

Individua, tra i docenti presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell'Offerta Formativa.

Predisporre e verifica il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico, potrà essere riunito ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

Sono messi a disposizione dei docenti i verbali dei collegi ed i materiali utili alla discussione.

Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

### **Art. 3 - Norme di funzionamento dei Consigli dei Gruppi di livello**

Il Consiglio di gruppo di livello (consiglio di classe) ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo-didattico e attività di sperimentazione.

I Consigli di gruppo di livello sono presieduti, su delega del dirigente scolastico, da un docente coordinatore, membro del Consiglio stesso. Di esso fanno parte i 3 rappresentanti degli studenti regolarmente eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni col compito di programmare gli interventi didattici ed educativi nonché per formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico spettano al Consiglio del gruppo di livello con la sola presenza dei docenti, così come le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli studenti.

Il Consiglio di gruppo di livello con la presenza dei rappresentanti degli studenti, è convocato di norma due volte durante l'anno scolastico.

La convocazione del Consiglio di gruppo di livello contiene l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

I consigli dei corsi AALI sono composti dai docenti di scuola primaria e si svolgono in due fasi: un momento collegiale iniziale, coordinato dal docente referente del Dipartimento AALI, e un successivo momento individuale nel quale ciascun docente esamina e documenta la situazione delle proprie classi.

I verbali delle riunioni dei Consigli dei Gruppo di livello, completi di allegati, devono essere caricati entro 10 giorni dallo svolgimento della seduta sul registro elettronico.

### **Art. 4 - Svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali**

Per "riunione in modalità telematica" si intende la seduta dell'Organo collegiale nella quale i componenti partecipano a distanza. La partecipazione on-line si svolge attraverso la piattaforma GSuite e l'applicazione MEET in dotazione al CPIA, e l'autenticazione dei partecipanti avviene tramite credenziali fornite a tutto il personale.

L'applicazione MEET consente:

- a) l'interazione audio-video tra i partecipanti;
- b) l'identificazione di ciascuno partecipante anche attraverso una procedura di "appello" per verificarne le presenze (durante l'appello occorre mostrare il volto);
- c) la possibilità di intervenire alla discussione;
- d) la possibilità di votare in tempo reale sia per alzata di mano sia tramite chat.

Ai partecipanti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e della privacy.

Nell'avviso di convocazione deve essere esplicitamente specificato che la seduta avviene in modalità telematica.

Al fine di consentire la conoscibilità dei documenti da esaminare nel corso delle riunioni, è possibile - preventivamente o contestualmente alla seduta – utilizzare la posta elettronica interna o i sistemi di condivisione di files (ad esempio un Drive condiviso).

Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dell'Organo collegiale dichiara nulla la votazione e dispone l'aggiornamento della stessa in data successiva. Le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta restano valide.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o tramite chat dopo che il presidente dichiara aperta la votazione. La votazione rimane aperta fino a quando il presidente non la dichiara chiusa.

Eventuali registrazioni delle sedute andranno cancellate dopo l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

***Art. 5 – Privacy***

Tutti i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Per nessuna ragione è possibile diffondere le registrazioni delle sedute.